

# **Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

## **Titolo I Disposizioni generali**

### **Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi didattici, relativi sia ai corsi di insegnamento che alle attività di didattica integrativa, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nel rispetto della “*Carta Etica della Università degli Studi del Sannio*” e delle linee generali di indirizzo definite in materia dai competenti organi accademici.

### **Articolo 2 Programmazione e modalità di copertura degli insegnamenti**

1. Il Senato Accademico, sentite le strutture didattiche competenti, formula al Consiglio di Amministrazione:
  - a) la proposta di quantificazione delle risorse complessive da destinare, per l’anno accademico successivo, al conferimento di incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, mediante supplenze e contratti di docenza, definita sulla base di un “*valore convenzionale di trasferimento*”;
  - b) la proposta di ripartizione delle predette risorse tra le singole strutture didattiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Senato Accademico:
  - a) determina, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1, lettera a);
  - b) delibera la ripartizione delle medesime risorse tra le singole strutture didattiche.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, determina lo stanziamento complessivo da destinare alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva che spetta ai ricercatori universitari a tempo indeterminato titolari di un incarico per la copertura di un insegnamento e/o di un modulo di insegnamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. I Consigli di Facoltà, tenendo conto delle risorse assegnate alle singole strutture didattiche, individuano, in sede di programmazione della offerta formativa e per ogni corso di studio, gli insegnamenti da attivare e le modalità di conferimento dei relativi incarichi, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) attribuzione del carico didattico istituzionale (ex “*titolarità*”) ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Facoltà, nel rispetto delle modalità definite dall’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento;
  - b) affidamento degli incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso la Facoltà, oltre al carico didattico istituzionale ad essi attribuito e, comunque, previa acquisizione, in forma scritta, del loro consenso, nel rispetto delle modalità definite dall’articolo 3, comma 2, del presente Regolamento;
  - c) affidamento degli incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Facoltà, previa acquisizione, in forma scritta, del loro consenso e a condizione che venga prevista, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la

- corresponsione di specifica retribuzione aggiuntiva, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- d) stipula di contratti di docenza con “*esperti di alta qualificazione*” o con “*docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama*”, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, a seguito di conferimento diretto dei relativi incarichi secondo le modalità definite dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento;
  - e) conferimento di incarichi di supplenza, a titolo gratuito o oneroso, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, mediante attivazione di una procedura di selezione riservata ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori universitari, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni, e che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio o altra istituzione universitaria, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 5 del presente Regolamento;
  - f) stipula di contratti di docenza con “*soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali*” ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, a seguito di espletamento di apposite procedure di valutazione comparativa, secondo le modalità definite dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento.
5. Tutti gli incarichi previsti e disciplinati dal presente Regolamento debbono essere conferiti in data antecedente all'inizio delle relative attività.
6. Entro il trentuno luglio di ogni anno i Responsabili delle Strutture Didattiche provvedono a trasmettere alle competenti articolazioni organizzative della Amministrazione Centrale la rendicontazione relativa all'utilizzo del risorse assegnate alle medesime Strutture nell'anno accademico precedente.

## **Titolo II**

### **PROCEDURE PER LA ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI AL PERSONALE DOCENTE E AI RICERCATORI UNIVERSITARI**

#### **Articolo 3**

#### **Attribuzione del carico didattico istituzionale e affidamento di ulteriori incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento ai professori di prima di seconda fascia e ai ricercatori a tempo determinato**

1. In sede di programmazione della offerta formativa, il Consiglio di Facoltà, con propria deliberazione, definisce, per ciascun professore di prima e di seconda fascia e per ogni ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio presso la Facoltà, il carico didattico istituzionale, mediante il conferimento di uno o più incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza o di un settore scientifico-disciplinare affine, previa acquisizione, in forma scritta, del consenso dell'interessato e nel rispetto di condizioni e limiti fissati dalla normativa vigente e delle eventuali determinazioni assunte, in materia, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Facoltà, con propria deliberazione, può, inoltre, affidare ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso la Facoltà ulteriori incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del settore scientifico

disciplinare di appartenenza o di un settore scientifico-disciplinare affine, previa acquisizione, in forma scritta, del consenso dell'interessato.

#### **Articolo 4**

### **Conferimento di incarichi ai ricercatori a tempo indeterminato per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento**

1. Nell'ambito delle risorse assegnate alle singole strutture didattiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, il Preside di Facoltà, su Delega del Rettore e con proprio Decreto, può direttamente conferire ai ricercatori a tempo indeterminato, previa delibera del Consiglio di Facoltà e acquisizione, in forma scritta, del loro consenso, incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento.
2. Ai ricercatori a tempo indeterminato ai quali vengano conferiti incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento:
  - a) spetta una retribuzione aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, commisurata alle ore di didattica frontale e comprensiva del compenso correlato alle attività di preparazione, di supporto agli studenti e di verifica dell'apprendimento, che viene determinata secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 9, del presente Regolamento e nei limiti dello stanziamento complessivo che il Consiglio di Amministrazione destina a tale scopo;
  - b) è attribuito, per l'anno accademico in cui essi svolgono gli incarichi, il titolo di professore aggregato.
3. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, previa acquisizione, in forma scritta, del loro consenso, ulteriori incarichi didattici, secondo le modalità e con il medesimo compenso previsto per gli incarichi di supplenza.

#### **Articolo 5**

### **Incarichi di supplenza, a titolo gratuito e a titolo oneroso**

1. Il Preside di Facoltà, su Delega del Rettore e con proprio Decreto, può conferire, a seguito di espletamento di apposita procedura comparativa e previa delibera del competente Consiglio di Facoltà, incarichi di supplenza, a titolo gratuito o a titolo oneroso, ai professori di prima e di seconda fascia, ai ricercatori universitari, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni, e che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, in servizio presso la Università degli Studi del Sannio o altra istituzione universitaria, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito dei corsi di studio che configurano la offerta formativa nell'anno accademico di riferimento e delle risorse finanziarie disponibili, assegnate alla Facoltà con le modalità definite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di cui al comma 1, il Preside di Facoltà attiva con proprio Decreto, previa deliberazione del Consiglio di Facoltà, una procedura comparativa.
3. Il Decreto deve essere pubblicato nel Sito Web di Ateneo e affisso all'Albo di Ateneo e agli Albi di Facoltà.
4. Il Decreto deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) anno accademico di riferimento;
  - b) corso di studio nell'ambito del quale è stato attivato l'insegnamento;

- c) la tipologia delle attività didattiche oggetto dell'incarico, con la indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento nonché del numero di crediti formativi universitari corrispondenti;
  - d) il periodo di svolgimento delle attività didattiche, con la precisa indicazione dell'inizio e della fine delle stesse;
  - e) l'impegno orario complessivo previsto per le attività di didattica frontale;
  - f) i doveri del titolare dell'incarico di supplenza, in coerenza con quanto previsto, al riguardo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio;
  - g) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa;
  - h) il trattamento economico, con la specificazione del compenso "*lordo percipiente*", al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, commisurato all'impegno richiesto e comprensivo anche del compenso correlato alle attività di preparazione, di supporto agli studenti e di verifica dell'apprendimento;
  - i) l'obbligo del vincitore della procedura di selezione di produrre il nulla osta rilasciato dalla istituzione universitaria o, comunque, dalla amministrazione di appartenenza ai fini del perfezionamento del provvedimento di conferimento dell'incarico;
  - j) il rinvio al presente Regolamento per tutto quanto non previsto espressamente dal Decreto.
5. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione i candidati devono allegare il proprio curriculum scientifico e professionale e il nulla osta rilasciato dalla istituzione universitaria o, comunque, dalla amministrazione di appartenenza ovvero la istanza, debitamente protocollata, con la quale il predetto nulla osta è stato richiesto.
6. Il Consiglio di Facoltà valuta le domande e individua il vincitore della selezione, tenendo conto della qualificazione scientifica, didattica e professionale dei candidati, nonché delle esigenze didattiche specificate nel Decreto con il quale il Preside di Facoltà ha attivato la procedura di valutazione comparativa.
7. Gli esiti della procedura debbono essere resi noti mediante pubblicazione nel Sito Web di Ateneo e affissione all'Albo di Ateneo e agli Albi di Facoltà.

### **Titolo III**

## **PROCEDURE PER LA ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI A SOGGETTI ESTERNI**

### **Capo I**

**Conferimento diretto di incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### **Articolo 6**

**Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione di incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23, commi 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

1. Il Preside di Facoltà, su delega del Rettore e previa proposta del competente Consiglio di Facoltà, può stipulare, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, appositi contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento, a titolo gratuito o a titolo oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o professionale.

2. Il trattamento economico è stabilito dal competente Consiglio di Facoltà nell'ambito delle risorse disponibili, assegnate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, e non può essere inferiore a quello fissato dal Decreto Ministeriale del 21 luglio 2011, n. 313, emanato in attuazione dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico di riferimento, il cinque per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data del trentuno dicembre dell'anno accademico precedente.
4. I contratti previsti e disciplinati dal presente articolo:
  - possono essere stipulati solo con soggetti che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale adeguata in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico;
  - sono soggetti a verifica da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che, in particolare, esamina il curriculum scientifico-professionale dell'esperto al fine di valutare ed accertare la sua congruità.
5. Nel caso in cui i contratti a titolo gratuito vengano stipulati sulla base di convenzioni con enti pubblici, il titolare dell'incarico deve essere individuato secondo modalità concordate tra le parti che dovranno necessariamente tenere conto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
6. I contratti hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente, per non più di quattro volte e, quindi, per un periodo massimo di cinque anni, qualora:
  - permangano le relative esigenze formative e le stesse vengano espressamente indicate nella programmazione didattica dell'anno accademico successivo;
  - venga previamente accertata la relativa copertura finanziaria;
  - l'attività svolta dall'esperto nell'anno accademico precedente sia stata valutata positivamente dal competente Consiglio di Facoltà.
7. I contratti possono essere rinnovati con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo, fermo restando che la proposta di rinnovo deve essere adeguatamente motivata.

## **Articolo 7**

### **Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

1. Al fine di favorire il potenziamento e lo sviluppo del processo di internazionalizzazione, il Rettore, su delibera del competente Consiglio di Facoltà e previo parere del Senato Accademico, può proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alle singole strutture didattiche con le modalità definite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, o mediante l'utilizzo di fondi donati "ad hoc" da privati, imprese o fondazioni, di appositi contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama per lo svolgimento di attività di insegnamento.
2. La proposta viene approvata dal Consiglio di Amministrazione che definisce, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili conferiti da istituzioni universitarie europee, anche il trattamento economico da corrispondere ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo.
3. Il curriculum del titolare dell'incarico deve essere pubblicato sul Sito Internet di Ateneo.

## CAPO II

**Conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa previa procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

### Articolo 8

**Conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività formative finalizzate a soddisfare specifiche esigenze didattiche, anche integrative**

1. Al fine di soddisfare specifiche esigenze didattiche, anche integrative, il Preside di Facoltà, su delega del Rettore, previa delibera del Consiglio di Facoltà e a seguito dell'espletamento della procedura comparativa prevista e disciplinata dall'articolo 9 del presente Regolamento, stipula i contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alle singole strutture didattiche con le modalità definite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative e dalla "*Carta Etica della Università degli Studi del Sannio*".

### Articolo 9

#### **Procedura comparativa per il conferimento degli incarichi**

1. Nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento, il Preside di Facoltà attiva con proprio Decreto, previa deliberazione del Consiglio di Facoltà, una procedura comparativa per il conferimento, mediante contratto di diritto privato, di incarichi per la specifica copertura di uno o più insegnamenti o di uno o più moduli di insegnamento o per lo svolgimento di attività di didattica integrativa di uno o più insegnamenti.
2. Il Decreto deve essere pubblicato nel Sito Web di Ateneo e affisso all'Albo di Ateneo e agli Albi di Facoltà.
3. Il Decreto deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) anno accademico di riferimento;
  - b) corso di studio nell'ambito del quale sono stati attivati gli insegnamenti;
  - c) la tipologia delle attività didattiche oggetto dell'incarico (insegnamenti, moduli di insegnamento, attività di didattica integrativa) con la indicazione del settore scientifico disciplinare di riferimento nonché, ove necessario, del numero di crediti formativi universitari corrispondenti;
  - d) il periodo di svolgimento delle attività didattiche, con la precisa indicazione dell'inizio e della fine delle stesse;
  - e) l'impegno orario complessivo previsto per le attività di didattica frontale;
  - f) i doveri del titolare dell'incarico, in coerenza con quanto previsto, al riguardo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio;
  - g) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura comparativa;
  - h) il trattamento economico, con la specificazione del compenso "*lordo percipiente*", al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, commisurato all'impegno richiesto e comprensivo anche del compenso correlato alle attività di preparazione, di supporto agli studenti e di verifica dell'apprendimento;
  - i) l'obbligo del vincitore della procedura di selezione, qualora abbia un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, di produrre il nulla osta rilasciato dalla amministrazione di appartenenza ai fini della stipula del contratto;
  - j) il rinvio al presente Regolamento per tutto quanto non previsto espressamente dal Decreto.

4. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione i candidati devono allegare il proprio curriculum scientifico e professionale e, qualora abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche il nulla osta rilasciato dalla amministrazione di appartenenza ovvero la istanza, debitamente protocollata, con la quale il predetto nulla osta è stato richiesto.
5. Costituiscono, in ogni caso, titolo preferenziale ai fini della valutazione comparativa prevista e disciplinata dal presente articolo, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica e dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero il possesso di titoli equivalenti conseguiti all'estero.
6. Il Consiglio di Facoltà valuta le domande e individua il vincitore della selezione, tenendo conto della qualificazione scientifica e professionale dei candidati.
7. Gli esiti della procedura debbono essere resi noti mediante pubblicazione nel Sito Web di Ateneo e affissione all'Albo di Ateneo e agli Albi di Facoltà.

#### **Titolo IV**

#### **Disposizioni comuni ai soggetti cui sono conferiti incarichi didattici**

##### **Articolo 10 Incompatibilità**

1. Gli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Regolamento non possono essere conferiti a professori e ricercatori universitari collocati d'ufficio in aspettativa obbligatoria, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Regolamento non possono essere conferiti:
  - a) nel caso di contratti di docenza, a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Amministrativo/Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero con un professore che appartenga alla struttura didattica che conferisce l'incarico;
  - b) ai professori e ai ricercatori di ruolo della Università degli Studi del Sannio che siano cessati dal servizio per volontarie dimissioni, con diritto alla pensione anticipata di anzianità;
  - c) ai dipendenti di enti pubblici e privati che siano cessati volontariamente dal servizio, con diritto alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l'Università degli Studi del Sannio un qualsiasi rapporto di lavoro nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
3. I contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento previsti e disciplinati dal presente Regolamento non possono essere stipulati con coloro che siano iscritti a corsi di dottorato di ricerca.

##### **Articolo 11 Diritti e Doveri**

1. I titolari degli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Regolamento hanno l'obbligo di:
  - svolgere personalmente le attività didattiche oggetto dell'incarico, nel rispetto degli orari e delle modalità concordate con il Responsabile della Struttura Didattica competente e in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio;
  - svolgere compiti di tutorato e di assistenza agli studenti;

- presiedere le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell'anno accademico di riferimento, ivi compresa la sessione straordinaria;
  - tenere un registro aggiornato delle lezioni, nel quale dovranno essere, di volta in volta, annotate tutte le attività didattiche svolte, indicando, specificatamente, gli argomenti trattati;
  - consegnare, al termine dell'incarico, il registro delle lezioni, debitamente compilato, aggiornato e sottoscritto, al Responsabile della Struttura Didattica competente.
2. Qualora il Regolamento Didattico di Ateneo o i Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studi lo prevedano espressamente, i titolari degli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Regolamento possono, inoltre, far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nella struttura didattica competente e nell'anno accademico di riferimento.
  3. Con specifico riferimento ai contratti stipulati per lo svolgimento di attività didattica integrative di un insegnamento o di un modulo di insegnamento, il titolare dell'incarico:
    - è tenuto a svolgere la sua attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il titolare dell'insegnamento o del modulo di insegnamento;
    - può inoltre partecipare, in qualità di cultore della materia, alla commissione d'esame per la verifica dell'apprendimento degli studenti, relativamente all'insegnamento o al modulo di insegnamento per il quale svolge le attività didattiche integrative.
  4. La eventuale partecipazione dei titolari di incarichi didattici alle sedute degli organi accademici e degli organi collegiali delle strutture didattiche deve essere prevista e disciplinata dai Regolamenti di Funzionamento dei singoli organi, nel rispetto dei principi generali fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.
  5. I titolari di contratti di docenza previsti e disciplinati dal presente Regolamento possono fregiarsi del titolo di "*professore*" a condizione che venga utilizzata la seguente definizione: "*professore a contratto in \_\_\_\_ (indicazione dell'insegnamento) presso la struttura didattica (indicare quale) \_\_\_\_\_ per l'anno accademico (indicare l'anno accademico di riferimento)\_\_\_\_\_*".
  6. I contratti di docenza previsti e disciplinati dal presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

## **Articolo 12**

### **Recesso e risoluzione del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro con il titolare di un incarico didattico si risolve automaticamente nei seguenti casi:
  - mancato inizio o ritardo dell'avvio delle attività didattiche rispetto al termine di scadenza fissato nel provvedimento di conferimento dell'incarico o nel contratto imputabili esclusivamente al titolare dell'incarico;
  - ingiustificata sospensione e/o interruzione delle attività didattiche oggetto dell'incarico per un periodo superiore a tre giorni, fatti salvi i casi in cui la sospensione e/o la interruzione siano imputabili a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
  - violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità contenute nell'articolo 10 del presente Regolamento.
2. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente prima della sua naturale scadenza anche nel caso di disattivazione dell'insegnamento o del modulo di insegnamento oggetto dell'incarico ovvero vengano meno le esigenze formative per le quali è stato conferito l'incarico di svolgimento di attività didattiche integrative.
3. La risoluzione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere formalizzata, con apposito provvedimento, dallo stesso organo che ha conferito l'incarico.



4. Il Rettore, su proposta del Preside di Facoltà e previa deliberazione motivata del Consiglio della Facoltà interessata, può, con proprio Decreto, risolvere il rapporto di lavoro anche nel caso in cui il titolare dell'incarico sia responsabile di gravi e ripetute inadempienze, tali da pregiudicare la utilità della intera prestazione, e/o della inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 11 del presente Regolamento.

### **Articolo 13**

#### **Trattamento economico**

1. Ai titolari degli incarichi didattici previsti e disciplinati dal presente Regolamento spetta, laddove non sia diversamente stabilito, un compenso orario, che può variare tra un minimo di venticinque euro ad un massimo di cento euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivo del compenso correlato alle attività di preparazione, di supporto agli studenti e di verifica dell'apprendimento, determinato secondo i criteri fissati dal Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, n. 313, e di seguito specificati:
  - la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
  - il numero degli studenti;
  - l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
  - le disponibilità di bilancio.
2. Il compenso è stabilito dal Consiglio della Facoltà che conferisce l'incarico, tenuto conto delle risorse assegnate alle singole strutture didattiche secondo le modalità definite dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento nonché dei criteri fissati dal Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011, n. 313, come richiamati nel comma 1 del presente articolo.
3. Il compenso può variare fra l'ottanta e il centoventi per cento del "*valore convenzionale di trasferimento*" individuato per la quantificazione delle risorse da assegnare alle singole strutture didattiche, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Facoltà può derogare alle modalità di quantificazione del compenso definite dal comma 3 del presente articolo soltanto con delibera assunta dalla maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
5. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, gli insegnamenti e/o i moduli di insegnamento per i quali è possibile conferire incarichi a titolo gratuito, mediante affidamento diretto, supplenza o contratto, fermo restando, in quest'ultimo caso, il rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, richiamato dall'articolo 6, comma 3, del presente Regolamento.
6. Il compenso liquidato non può essere superiore a quello previsto nel provvedimento di conferimento dell'incarico o nel contratto.
7. Nel caso in cui il titolare dell'incarico abbia reso la propria prestazione lavorativa per un numero di ore inferiore a quello stabilito, il compenso verrà proporzionato al numero di ore di lavoro effettivamente svolte.
8. Nessun compenso ulteriore è, invece, dovuto al titolare dell'incarico nel caso in cui abbia reso la propria prestazione lavorativa per un numero di ore superiore a quello stabilito.
9. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce, altresì, il compenso orario da corrispondere ai ricercatori universitari ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva prevista dall'articolo 6, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che non deve essere inferiore al "*valore convenzionale di trasferimento*" individuato per la quantificazione delle risorse da assegnare alle singole strutture didattiche, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

### **Articolo 14**

#### **Trattamento previdenziale e assistenziale**

1. Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale e assistenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Titolo V**

#### **Norme transitorie e finali**

#### **Articolo 15**

#### **Disposizioni varie**

1. Successivamente alla entrata in vigore del nuovo Statuto della Università della Università degli Studi del Sannio, adottato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, le competenze che il presente Regolamento attribuisce alle Facoltà dovranno essere necessariamente trasferite ai Dipartimenti e, in particolare, al Direttore di Dipartimento, in luogo del Preside di Facoltà, e al Consiglio di Dipartimento, in luogo del Consiglio di Facoltà.

#### **Articolo 16**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in quanto compatibili, alle altre disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano la materia.

#### **Articolo 17**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.